

Concorso pubblico, per esami, a n. 3 (tre) posti nella qualifica di impiegato operativo, da assumere a tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi nel ruolo del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, di n. 3 (tre) unità di personale, con contratto a tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi, nella qualifica di impiegato operativo, per lo svolgimento di attività nell'ambito di servizi strumentali o di supporto, con inquadramento al livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante").
2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie del Garante.
3. Il Garante si riserva la facoltà di prorogare il termine di durata del contratto a tempo determinato di cui al comma 1, secondo le disposizioni vigenti in materia di durata dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
4. Il Garante si riserva, inoltre, la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni di personale.
5. Nei casi di cui al precedente comma 3, il Garante renderà apposita comunicazione mediante avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito web del Garante, all'indirizzo www.gdpd.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso".

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso, a pena di esclusione, di diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi dell'istanza di riconoscimento e sono ammessi a partecipare al concorso con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce o fornendo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
2. I candidati devono essere, altresì, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
 - b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi dell'istanza di riconoscimento e sono ammessi a partecipare con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce o fornendo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

e) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti dei posti messi a concorso;

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;

i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie finali.

4. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Il Garante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione, anche mediante richiesta di esibizione di documentazione comprovante l'attività dichiarata nella domanda di partecipazione quali, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, memorie, ricorsi, verbali, etc., nonché la verifica del possesso dei titoli di studio indicati.

6. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

7. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

8. Il candidato portatore di handicap o di disabilità dovrà indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui al presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap o di disabilità dovrà essere inviata, nelle modalità previste dal bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà

all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui al presente bando. Tutta la documentazione inerente alla diagnosi di DSA dovrà essere inviata, nelle modalità previste dal bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

10. Il candidato dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato ed un recapito telefonico ove ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

11. I candidati sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. In caso di difetto dei requisiti prescritti, il Garante può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3

Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, per via telematica attraverso la "Piattaforma unica di reclutamento" (<https://www.inpa.gov.it/>), entro il termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella "Piattaforma unica di reclutamento" e nel sito istituzionale del Garante, con le modalità di seguito indicate. Il candidato, previa autenticazione attraverso i sistemi SpID, CIE, CNS e/o eIDAS, compilerà il modulo elettronico sul sistema "inPA", raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato, a pena di esclusione, deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse da quella descritta.

2. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e attraverso il sito del Garante.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.

4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso, nonché eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di presentazione della domanda potranno essere trasmesse all'indirizzo PEC: protocollo@pec.gdpd.it.

5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale, accertato dal Garante, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il Garante si riserva di concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tali casi il Garante pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

6. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso sarà nominata, con deliberazione del Garante ed è composta da:
 - a) un Presidente, scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, professori universitari di università pubbliche, avvocati dello Stato, personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Garante o altre Autorità amministrative indipendenti o pubbliche amministrazioni;
 - b) due componenti scelti tra il personale appartenente all'area direttiva in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il segretario della Commissione esaminatrice è scelto tra il personale appartenente almeno all'area direttiva in servizio presso il Garante.
3. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La Commissione può essere integrata dai membri supplenti e da esperti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima Commissione.

Art. 5
Prova di esame e attribuzione dei punteggi

1. Il concorso, ai sensi dell'art. 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si articolerà in una prova scritta.
2. La Commissione dispone di un massimo di 70 punti, per la prova scritta.
3. La prova scritta consisterà in un elaborato nella materia della protezione dei dati personali. La prova scritta avrà la durata di quattro ore.
4. La prova scritta si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 49/70 (quarantanove/settantesimi).

Art. 6
Diario delle prove di esame

1. La data e il luogo dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta saranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima del relativo svolgimento esclusivamente mediante avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito istituzionale del Garante, all'indirizzo www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso". Coloro che non avranno ricevuto comunicazione dell'esclusione dovranno intendersi ammessi con riserva e dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel predetto avviso.
2. I candidati dovranno essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000. Coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana dovranno essere muniti di documento equipollente.
3. Il documento dovrà essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.

Art. 7
Titoli di preferenza

1. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno dichiarare tali titoli nella domanda di partecipazione e dovranno indicare la fattispecie e gli estremi del provvedimento di riconoscimento del relativo titolo indicato.

2. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

Art. 8 **Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso**

1. La votazione di ciascun candidato sarà determinata dal punteggio conseguito nella prova scritta.
2. La graduatoria di merito del concorso sarà formata sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
4. La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sarà approvata dal Garante, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.
5. La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito web del Garante, all'indirizzo www.gdpd.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso".

Art. 9 **Assunzione in servizio**

1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di ventiquattro mesi, con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.
2. Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000. L'Autorità, inoltre, può attribuire ai vincitori di concorso sino a nove scatti sulla base dei criteri e con le modalità di cui all'art. 27, comma 2-bis, del regolamento del Garante n. 2/2000.
3. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.

Articolo 10 **Pari opportunità**

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere previsto dall'art. 5, comma 4, lett. o), del DPR 487/1994, per la qualifica di cui al presente concorso la percentuale di rappresentatività dei generi, alla data del 31 dicembre 2023, è la seguente:
 - 39% uomini,
 - 61% donne.

Art. 11 **Trattamento dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), nell'art. 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di concorso.

6. I dati forniti sono raccolti presso il Garante e presso gli uffici ove si svolgeranno le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.

7. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma.

8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma, email: rpd@gpdp.it.